


REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXXI

BARI, 20 SETTEMBRE 2000

N. 112

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2000, n. 1025

Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 123 "Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali". Direttiva regionale concernente l'applicazione nel territorio della Regione Puglia.

Pag. 5239

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 agosto 2000, n. 1025

Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 123 “Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali”. Direttiva regionale concernente l'applicazione nel territorio della Regione Puglia.

L'Assessore alla Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Veterinario Regionale, confermata dal Dirigente dello stesso, riferisce quanto segue:

- Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 123 interviene a modificare la preesistente normativa vigente nel campo dell'alimentazione degli animali, rappresentata fondamentalmente dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, dal D.P.R. 1° marzo 1992, n. 228 e dalle successive modificazioni agli stessi.
- Il D.Lgs. 123/99 rappresenta un diretto e necessario proseguimento dell'applicazione del concetto dell'autocontrollo, da tempo in vigore nel campo degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano il cui inizio risale agli ormai datati decreti legislativi 530, 531 e 537 del 1992, ripreso poi da tutte le norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie, quali il D.Lgs. 286/94, il D.P.R. 495/97, il D.P.R. 309/98, per citare solo le più importanti, ed esteso orizzontalmente a tutti gli alimenti destinati al consumo umano con il D.Lgs. 27 maggio 1997, n. 155.
- La normativa in oggetto viene a costituire un importantissimo strumento per completare il controllo di processo del prodotto finale “alimento” su tutta la filiera di produzione, riempiendo il vuoto finora esistente ed introducendo nel campo dell'alimentazione animale il concetto di controllo dei punti critici, garantendo una maggiore tutela del consumatore per quanto riguarda la presenza di residui di farmaci e altre sostanze pericolose o nocive. Controllo esteso, infine, anche alle materie prime per la produzione dei mangimi per animali dal recentissimo D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 360.
- In aggiunta a ciò, il D.Lgs. 123/99 viene a costituire un utile strumento in mano ai Servizi Veterinari per la tutela del benessere degli animali da reddito, consentendo il controllo continuo sulla qualità dell'alimento agli stessi destinato, dal quale non può derivare che un innalzamento del livello della stessa.
- Se da un lato l'applicazione del concetto dell'autocontrollo trasferisce al produttore la responsabilità

piena su quanto deriva dalla propria attività, dall'altro è necessario che il Servizio Sanitario Nazionale provveda ad un accurato censimento dei produttori e degli intermediari operanti nel settore, ad un'accurata verifica iniziale delle condizioni igieniche, strutturali e funzionali dei locali in cui sono svolte le attività in questione e ad un continuo monitoraggio della produzione. Rimangono, inoltre, a carico del S.S.N. gli accertamenti relativi al controllo dei residui di sostanze ad azione farmacologica ai sensi del recente D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 336.

- In particolare, il D.Lgs. 123/99 prevede che il Ministero della Sanità e le Regioni provvedano ad effettuare il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti e degli intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali, ai fini dell'esercizio di tale attività. Tali provvedimenti consistono in un'istruttoria tecnica relativa all'accertamento del possesso dei requisiti strutturali e funzionali da parte dei richiedenti, di carattere squisitamente tecnico-sanitario.
- Dalla suddetta norma discende che le Regioni, per quanto di loro competenza, provvedano all'espletamento dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio dei suddetti riconoscimenti e registrazione.
- Lo spirito della norma in esame è chiaramente quello di controllare l'intera catena della produzione degli alimenti di origine animale, allo scopo di garantire la salubrità di quest'ultimo e, di conseguenza, la salute del consumatore, attraverso un rigoroso controllo di quanto somministrato all'animale produttore dell'alimento (carne, latte, ecc).
- Tale tipo di tutela si inserisce perfettamente nei compiti affidati ai Servizi Veterinari delle AA.U.S.S.LL. con la legge 833/78 e, successivamente, con il D.Lgs. 502/92 e s.m.i., che ne stabilisce l'appartenenza alla cosiddetta “Area C” (igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche).
- Risulta, pertanto, opportuno che l'istruttoria tecnica relativa ai provvedimenti di riconoscimento e di registrazione previsti dal D.Lgs. 123/99 venga svolta dai Servizi Veterinari - Area “C” delle AA.UU.SS.LL., cui appartiene personale in possesso delle idonee conoscenze professionali, in grado di fornire il servizio nella maniera migliore.
- A seguito di tale attribuzione di compiti, risulta necessario adottare un atto formale, vincolante per i Servizi chiamati ad applicare il D.Lgs. 123/99, avente lo scopo di:
 - uniformare sull'intero territorio regionale le modalità per l'applicazione del D.Lgs. 123/99, con particolare riguardo alle procedure per rilascio dei riconoscimenti e delle registrazioni agli interessati, definendo funzioni ed attribuzioni della Regione, attraverso il Servizio veterinario Regionale, e delle AA.UU.SS.LL., mediante la definizione di idonee procedure operative;
 - consentire, attraverso l'adozione di un sistema documentato, la verifica da parte del Ministero della Sa-

nità dell'uniformità delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione adottati dagli organi degli Enti territoriali ai fini del riconoscimento e della registrazione degli stabilimenti e degli intermediari, così come indicato dall'art. 4, co. 11 e dall'art. 9, co. 6 del D.Lgs. 123/99.

- Tale attribuzione di nuovi compiti viene compensata dall'applicazione delle tariffe vigenti ai sensi della d.G.R. n. 1415 del 13 marzo 1994, secondo il principio stabilito dall'art. 4, co. 12 del D.Lgs. 123/99, che pone tali spese a carico dei richiedenti, senza costituire ulteriori costi a carico del F.S.R.
- Tali introiti dovranno essere utilizzati per l'implementazione delle risorse necessarie all'espletamento dei compiti specifici, utilizzando anche, per il solo periodo della prima applicazione del D.Lgs. 123/99 - che comporterà un picco nel carico di lavoro dei Servizi, che potrà durare fino all'aprile 2001 - lo strumento dell'art. 15-octies del D.Lgs. 19 giugno 1999. N. 229.
- Allo scopo di garantire la più accurata applicazione del D.Lgs. 123/99, fornendo ai Servizi Veterinari delle AA.UU.SS.LL. ed agli operatori interessati un documento di impostazione dell'attività in un'ottica moderna, che tenga conto della inderogabile necessità di tutela della salute del consumatore secondo il principio dell'art. 32 della Costituzione, ottenibile esclusivamente per il tramite di sistemi di assicurazione della qualità del prodotto attraverso il controllo dei punti critici della produzione, operanti in regime di autocontrollo, secondo i principi dettati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità relativi al metodo HACCP, il Servizio Veterinario Regionale ha provveduto ad approntare gli allegati documenti, consistenti in un testo di direttiva strutturato su 8 paragrafi e negli stampati relativi a istanze-tipo; elenco documenti da allegare alle istanze, schemi di relazioni tecnico-descrittive, da allegare alle istanze, check-list per l'esecuzione dei sopralluoghi; registri-tipo di carico/scarico, di non conformità e dei reclami; registro degli stabilimenti/intermediari riconosciuti, elenco degli stabilimenti/intermediari registrati; tabelle di utilizzo della modulistica.
- I documenti di cui sopra costituiscono la versione definitiva elaborata in sede di due riunioni svoltesi presso il Servizio Veterinario regionale in data 22 dicembre 1999 e 12 gennaio 2000, alle quali sono intervenuti i Veterinari Dirigenti di Area "C" delle AA.UU.SS.LL. pugliesi, che hanno approvato tale versione.

**ADDEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA
L.R. n. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI**

Il presente provvedimento non comporta alcun mu-

tamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale, né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Le spese derivanti dal presente atto sono contenute nei limiti del FSR e delle correlate assegnazioni statali e non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni.

Il Responsabile del Procedimento
dr. Gian Paolo Amerio

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera a).

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dei responsabili per competenza in materia, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare proprie le considerazioni espresse dall'Assessore alla Sanità nella relazione sopra illustrata, riconoscendo l'opportunità di intervenire con proprio atto allo scopo di garantire la tutela della salute del consumatore e l'uniforme applicazione sul territorio regionale delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 123/99;
- Di approvare la direttiva regionale concernente l'applicazione nel territorio della Regione Puglia del D.Lgs. 123/99, di cui agli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di dare mandato al Responsabile del Servizio Veterinario Regionale ed ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. pugliesi, ognuno per la parte di propria competenza, di dare applicazione alla suddetta direttiva;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai sensi della Legge n. 127/97;
- Di far pubblicare il presente atto, in forma integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.


Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA - SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE

VET/DEL/2000/002 - Decreto legislativo 19 novembre 1998, n°432 "Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale". Approvazione direttiva regionale relativa all'applicazione nel territorio della Regione Puglia. Modifica deliberazione di G.R. n°1415 del 31 marzo 1994.

ELENCO DEGLI ALLEGATI




1	Elenco degli allegati	Pagg. 2
2	All. 1 Testo direttiva	Pagg. 18
3	All. 1bis Tabella utilizzo modulistica	Pagg. 2
4	Intercalare Riconoscimenti	Pag. 1
5	All. 2 Istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b)	Pag. 1
6	All. 3 Istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c)	Pag. 1
7	All. 4 Istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. d)	Pag. 1
8	All. 5 Istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. e)	Pag. 1
9	All. 6 Istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. f)	Pag. 1
10	All. 7 Istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 1 (additivi)	Pag. 1
11	All. 8 Istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 1 (premiscele)	Pag. 1
12	All. 9 Elenco documenti da allegare all'istanza di riconoscimento	Pag. 1
13	All. 2bis Fac-simile relaz. tecnico-descritt. per istanza ex art. 2. co. 2, lett. b)	Pag. 1
14	All. 3bis Fac-simile relaz. tecnico-descritt. per istanza ex art. 2. co. 2, lett. c)	Pag. 1
15	All. 4bis Fac-simile relaz. tecnico-descritt. per istanza ex art. 2. co. 2, lett. d)	Pag. 1
16	All. 5bis Fac-simile relaz. tecnico-descritt. per istanza ex art. 2. co. 2, lett. e)	Pag. 1
17	All. 6bis Fac-simile relaz. tecnico-descritt. per istanza ex art. 2. co. 2, lett. f)	Pag. 1
18	All. 7bis Fac-simile relaz. tecnico-descritt. per istanza ex art. 3. co. 1 (additivi)	Pag. 1
19	All. 8bis Fac-simile relaz. tecnico-descritt. per istanza ex art. 3. co. 1 (premiscele)	Pag. 1
20	All. 2ter Verbale di ispezione stabilimenti riconosciuti ex art. 2. co. 2, lett. b)	Pagg. 4
21	All. 3ter Verbale di ispezione stabilimenti riconosciuti ex art. 2. co. 2, lett. c)	Pagg. 4
22	All. 4ter Verbale di ispezione stabilimenti riconosciuti ex art. 2. co. 2, lett. d)	Pagg. 4
23	All. 5ter Verbale di ispezione stabilimenti riconosciuti ex art. 2. co. 2, lett. e)	Pagg. 4
24	All. 6ter Verbale di ispezione stabilimenti riconosciuti ex art. 2. co. 2, lett. f)	Pagg. 4
25	All. 7ter Verbale di ispezione intermediari riconosciuti ex art. 3, co. 1	Pagg. 4
26	Intercalare RegISTRAZIONI	Pag. 1
27	All. 10 Istanza di registrazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a)	Pag. 1
28	All. 11 Istanza di registrazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b)	Pag. 1
29	All. 12 Istanza di registrazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. c) (Cap. IIb)	Pag. 1
30	All. 13 Istanza di registrazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. c) (Cap. IIa)	Pag. 1
31	All. 14 Istanza di registrazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d) (Cap. IIb)	Pag. 1
32	All. 15 Istanza di registrazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d) (Cap. IIa)	Pag. 1

33.	All. 16	Istanza di registrazione ai sensi dell'art. 8, comma 1 (additivi)	Pag. 1
34.	All. 17	Istanza di registrazione ai sensi dell'art. 8, comma 1 (premiscele)	Pag. 1
35.	All. 18	Elenco documenti da allegare all'istanza di registrazione	Pag. 1
36.	All. 10bis	Fac-simile relaz. tecnico-descritt. per istanza ex art. 7, co. 2, lett. a)	Pag. 1
37.	All. 11bis	Fac-simile relaz. tecnico-descritt. per istanza ex art. 7, co. 2, lett. b)	Pag. 1
38.	All. 12bis	Fac-simile rel. tecnico-descritt. per istanza ex art. 7, co. 2, lett. c) (Cap. IIb)	Pag. 1
39.	All. 13bis	Fac-simile rel. tecnico-descritt. per istanza ex art. 7, co. 2, lett. c) (Cap. Iia)	Pag. 1
40.	All. 14bis	Fac-simile rel. tecnico-descritt. per istanza ex art. 7, co. 2, lett. d) (Cap. IIb)	Pag. 1
41.	All. 15bis	Fac-simile rel. tecnico-descritt. per istanza ex art. 7, co. 2, lett. d) (Cap. Iia)	Pag. 1
42.	All. 16bis	Fac-simile relaz. tecnico-descritt. per istanza ex art. 8, co. 1 (additivi)	Pag. 1
43.	All. 17bis	Fac-simile relaz. tecnico-descritt. per istanza ex art. 8, co. 1 (premiscele)	Pag. 1
44.	All. 10ter	Verbale di ispezione stabilimenti registrati ex art. 7, co. 2, lett. a)	Pagg. 4
45.	All. 11ter	Verbale di ispezione stabilimenti registrati ex art. 7, co. 2, lett. b)	Pagg. 4
46.	All. 12ter	Verbale di ispezione stabilim. registrati ex art. 7, co. 2, lett. c) (Cap. IIb)	Pagg. 4
47.	All. 13ter	Verbale di ispezione stabilim. registrati ex art. 7, co. 2, lett. c) (Cap. Iia)	Pagg. 4
48.	All. 14ter	Verbale di ispezione stabilim. registrati ex art. 7, co. 2, lett. d) (Cap. IIb)	Pagg. 4
49.	All. 15ter	Verbale di ispezione stabilim. registrati ex art. 7, co. 2, lett. d) (Cap. Iia)	Pagg. 4
50.	All. 16ter	Verbale di ispezione intermediari registrati ex art. 8, co. 1 (additivi)	Pagg. 4
51.	All. 17ter	Verbale di ispezione intermediari registrati ex art. 8, co. 1 (premiscele)	Pagg. 4
52.	Intercalare	Documentazione	Pag. 1
53.	All. 2quater	Registro carico/scarico stabilimenti riconosciuti ex art. 2, co. 2, lett. b)	Pagg. 2
54.	All. 3quater	Registro carico/scarico stabilimenti riconosciuti ex art. 2, co. 2, lett. c)	Pagg. 2
55.	All. 4quater	Registro carico/scarico stabilimenti riconosciuti ex art. 2, co. 2, lett. d)	Pagg. 2
56.	All. 5quater	Registro carico/scarico stabilimenti riconosciuti ex art. 2, co. 2, lett. e)	Pagg. 2
57.	All. 6quater	Registro carico/scarico stabilimenti riconosciuti ex art. 2, co. 2, lett. f)	Pagg. 2
58.	All. 7quater	Registro carico/scarico intermediari riconosciuti ex art. 3, co. 1	Pagg. 2
59.	All. 10quater	Registro carico/scarico stabilimenti registrati ex art. 7, co. 2, lett. a)	Pagg. 2
60.	All. 11quater	Registro carico/scarico stabilimenti registrati ex art. 7, co. 2, lett. b)	Pagg. 2
61.	All. 12quater	Registro carico/scarico stabilimenti registrati ex art. 7, co. 2, lett. c)	Pagg. 2
62.	All. 13quater	Registro carico/scarico stabilimenti registrati ex art. 7, co. 2, lett. c)	Pagg. 2
63.	All. 14quater	Registro carico/scarico stabilimenti registrati ex art. 7, co. 2, lett. d) (Cap. IIb)	Pagg. 2
64.	All. 15quater	Registro carico/scarico stabilimenti registrati ex art. 7, co. 2, lett. d) (Cap. Iia)	Pagg. 2
65.	All. 16quater	Registro carico/scarico intermediari registrati ex art. 8, co. 1	Pagg. 2
66.	All. 21	Registro delle non conformità	Pagg. 2
67.	All. 22	Registro dei reclami	Pagg. 2
68.	Intercalare	Registri regionali	Pag. 1
69.	All. 19	Registro degli stabilimenti e intermediari riconosciuti	Pagg. 3
70.	All. 20	Elenco degli stabilimenti e intermediari registrati	Pagg. 3



TOTALE PAGINE

150



ALLEGATO 1

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALLA SANITÀ E AI SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE



**DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999, N°123 "ATTUAZIONE
DELLA DIRETTIVA 95/69/CE CHE FISSA LE CONDIZIONI E LE
MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO E LA REGISTRAZIONE DI
TALUNI STABILIMENTI ED INTERMEDIARI OPERANTI NEL SETTORE
DELL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI". DIRETTIVA REGIONALE
CONCERNENTE L'APPLICAZIONE NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE PUGLIA.**

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n°123 "Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali". Direttiva regionale concernente l'applicazione nel territorio della Regione Puglia.

1. Premessa

Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n°123 interviene a modificare la preesistente normativa vigente nel campo dell'alimentazione degli animali, rappresentata fondamentalmente dalla legge 15 febbraio 1963, n°281, dal D.P.R. 1° marzo 1992, n°228 e dalle successive modificazioni agli stessi.

Il D.Lgs. 123/99 rappresenta un diretto e necessario proseguimento dell'applicazione del concetto dell'autocontrollo, da tempo in vigore nel campo degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano il cui inizio risale agli ormai datati decreti legislativi 530, 531 e 537 del 1992, ripreso poi da tutte le norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie, quali il D.Lgs. 286/94, il D.P.R. 495/97, il D.P.R. 309/98, per citare solo le più importanti, ed esteso orizzontalmente a tutti gli alimenti destinati al consumo umano con il D.Lgs. 27 maggio 1997, n°155.

La normativa in oggetto viene a costituire un importantissimo strumento per completare il controllo di processo del prodotto finale "alimento" su tutta la filiera di produzione, riempiendo il vuoto finora esistente ed introducendo nel campo dell'alimentazione animale il concetto di **controllo dei punti critici**, garantendo una maggiore tutela del consumatore per quanto riguarda la presenza di residui di farmaci e altre sostanze pericolose o nocive. Controllo esteso, infine, anche alle materie prime per la produzione dei mangimi per animali dal recentissimo D.Lgs. 17 agosto 1999, n°360.

In aggiunta a ciò, il D.Lgs. 123/99 viene a costituire un utile strumento in mano ai Servizi Veterinari per la tutela del benessere degli animali da reddito, consentendo il controllo continuo sulla qualità dell'alimento agli stessi destinato, dal quale non può derivare che un innalzamento del livello della stessa.

Se da un lato l'applicazione del concetto dell'autocontrollo trasferisce al produttore la responsabilità piena su quanto deriva dalla propria attività, dall'altro è necessario che il Servizio Sanitario Nazionale provveda ad un accurato censimento dei produttori e degli intermediari operanti nel settore, ad un'accurata verifica iniziale delle condizioni igieniche, strutturali e funzionali dei locali in cui sono svolte le attività in questione e ad un continuo monitoraggio della produzione. Rimangono, inoltre, a carico del S.S.N. gli accertamenti

relativi al controllo dei residui di sostanze ad azione farmacologica ai sensi del recente **D.Lgs. 4 agosto 1999, n°336**.

Il D.Lgs. 123/99 prevede, infatti, che chiunque eserciti attività di fabbricazione (anche per autoconsumo aziendale) e di immissione in commercio di alimenti per animali debba ottenere, a seconda della tipologia di attività svolta e di prodotto fabbricato o commercializzato, il **riconoscimento** o la **registrazione**.

I provvedimenti amministrativi costituenti il riconoscimento e la registrazione vengono a costituire attestazioni a valenza europea, analogamente a quanto già avviene per gli stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale.

Il riconoscimento viene attribuito alle attività di maggiore interesse sotto l'aspetto sanitario e riguarda la produzione e la commercializzazione di additivi, premiscele ed alimenti composti contenenti premiscele di additivi appartenenti ai gruppi degli antibiotici, dei coccidiostatici, dei fattori di crescita, o di alimenti composti ottenuti da materie prime ad elevato tenore di prodotti, o sostanze indesiderabili capaci di determinare la formazione di residui.

La registrazione attiene, invece, alla produzione ed alla commercializzazione di alimenti contenenti additivi appartenenti a categorie considerate a minor rischio rispetto alle precedenti, quali vitamine, oligoelementi, carotenoidi, xantofille, enzimi, microorganismi ed antiossidanti.

2. Scopi

Gli scopi della presente direttiva sono quelli di:

- uniformare sull'intero territorio regionale le modalità per l'applicazione del D.Lgs. 123/99, con particolare riguardo alle procedure per rilascio dei riconoscimenti e delle registrazioni agli interessati, definendo funzioni ed attribuzioni della Regione, attraverso il Servizio veterinario Regionale, e delle AA.UU.SS.LL., mediante la definizione di idonee procedure operative;
- consentire, attraverso l'adozione di un sistema documentato, la verifica da parte del Ministero della Sanità dell'uniformità delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione adottati dagli organi degli Enti territoriali ai fini del riconoscimento e della registrazione degli stabilimenti e degli intermediari, così come indicato dall'art. 4, co. 11 e dall'art. 9, co. 6 del D.Lgs. 123/99.


Non si intende entrare nel merito delle valutazioni tecnico-sanitarie effettuate dai Servizi Veterinari delle AA.UU.SS.LL., se non nei limiti della garanzia dell'uniformità del controllo su tutto il territorio regionale, per mezzo di appositi verbali di ispezione (v. punto 5 della presente direttiva).



3. Riconoscimento

Ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 123/99, sono soggetti a riconoscimento:

- a) Gli stabilimenti di fabbricazione per l'immissione in commercio di **additivi o prodotti** di cui all'elenco seguente¹:
- i) Antibiotici;
 - ii) Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose;
 - iii) Fattori di crescita;
 - iv) Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite;
 - v) Oligoelementi;
 - vi) Enzimi;
 - vii) Microorganismi;
 - viii) Carotenoidi e xantofille;
 - ix) Sostanze con effetti antiossidanti per le quali è stabilito un tenore massimo (secondo le normative vigenti):
 - (1) Sostanze aromatizzanti o aperitive;
 - (2) Agenti emulsionanti, stabilizzanti, condensanti o gelificanti;
 - (3) Agenti conservanti;
 - (4) Agenti leganti, antiagglomeranti o coagulanti;
 - (5) Regolatori di acidità;
 - x) Prodotti proteici ottenuti da microorganismi appartenenti a batteri, lieviti, alghe, funghi inferiori;
 - xi) Prodotti accessori della fabbricazione di aminoacidi mediante fermentazione;
 - xii) Aminoacidi e loro sali;
 - xiii) Analoghi degli aminoacidi.
- b) Gli stabilimenti di fabbricazione per l'immissione in commercio di **premisccele** preparate a partire da²:
- i) Antibiotici;
 - ii) Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose;
 - iii) Fattori di crescita;
 - iv) Vitamine A e D
 - v) Oligoelementi: rame e selenio.



¹ Cap. I.1.a. dell'Alf. I al D.Lgs. 123/99; dir. 82/471/CEE.

² Cap. I.2.a. dell'Alf. I al D.Lgs. 123/99.

- c) Gli stabilimenti di fabbricazione per l'immissione in commercio di **alimenti composti** contenenti premiscele con gli additivi di cui all'elenco seguente³:
- i) Antibiotici;
 - ii) Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose;
 - iii) Fattori di crescita.
- d) Gli stabilimenti di fabbricazione per l'immissione in commercio di **alimenti composti** ottenuti dalle materie prime di cui all'elenco seguente⁴:
- i) Arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati (rischio presenza Aflatossina B₁ > 0,2 ppm);
 - ii) Fosfati (rischio presenza cadmio > 10 ppm e arsenico > 20 ppm);
 - iii) Pastazzo di agrumi (rischio presenza diossina e policlorodibenzofurani > 500 pg I-TEC/kg).
- e) Gli stabilimenti di fabbricazione, esclusivamente per le necessità del bestiame ivi allevato, di **alimenti composti** contenenti premiscele con gli additivi di cui alla precedente lettera c;
- f) Gli stabilimenti di fabbricazione, esclusivamente per le necessità del bestiame ivi allevato, di **alimenti composti** ottenuti dalle materie prime di cui alla precedente lettera d).
- g) Gli intermediari che immettono in commercio gli **additivi** o **prodotti** di cui alla precedente lett. a);
- h) Gli intermediari che immettono in commercio le **premiscele** di additivi di cui alla precedente lett. b).

Competente al rilascio del riconoscimento per gli stabilimenti di cui alla lett. a) è il Ministero della Sanità, mentre per le restanti tipologie (lettere da b) ad h)), la competenza è attribuita alla Regione.

Il riconoscimento viene concesso ad ogni singola unità produttiva o commerciale. Aziende comprendenti differenti unità dovranno presentare singola istanza di riconoscimento per ognuna di esse.

Un'unica istanza può essere inviata per le attività di cui alle diverse lettere del comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 123/99, svolte nell'ambito della stessa unità produttiva. Sarà, inoltre, unificato l'intervento di verifica da parte del Servizio Veterinario dell'A.U.S.L.

Per gli stabilimenti il cui riconoscimento è di competenza regionale, la procedura da seguire per il rilascio dello stesso è la seguente:

1. Al fine del riconoscimento ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 123/99, il responsabile dello stabilimento o l'intermediario presenta al Servizio Veterinario – Area “C” dell'A.U.S.L. territorialmente competente istanza di riconoscimento in

³ Cap. I.3.a. dell'All. I al D.Lgs. 123/99.

⁴ Art. 3, co. 5 D.M. 11 maggio 1998, n°241, modif. con D.M. 21 maggio 1999.




carta legale conforme agli Allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e corredata della documentazione di cui all'Allegato 9.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento, il Servizio Veterinario – Area “C” provvede a verificare la conformità della documentazione prodotta, richiedendo le integrazioni eventualmente necessarie e, contemporaneamente, sospendendo il procedimento, nonché ad effettuare il sopralluogo per l'accertamento dei requisiti prescritti, di cui all'art. 4, co. 4 del D.Lgs. 123/99, servendosi delle schede di rilevamento di cui agli Allegati 2ter, 3ter, 4ter, 5ter, 6ter e 7ter.
3. In caso di carenza dei requisiti prescritti, il veterinario ufficiale determina i necessari adeguamenti ed il tempo necessario per portarli a termine. Decorso tale periodo, ripete il sopralluogo.
4. Accertato il possesso dei requisiti prescritti, il Responsabile del Servizio Veterinario – Area “C” formula il definitivo parere relativamente all'idoneità dell'impianto e trasmette la pratica al Servizio Veterinario Regionale per il seguito di competenza.
5. Entro sei mesi dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'A.U.S.L., al netto dei periodi di sospensione del procedimento dovuti all'esecuzione degli adempimenti prescritti dal Servizio veterinario dell'A.U.S.L. o alla trasmissione delle integrazioni documentali richieste, il Servizio Veterinario Regionale provvede, previa verifica della conformità della documentazione allegata, al riconoscimento dello stabilimento, attribuendogli il numero di riconoscimento con Determinazione del Dirigente del Settore ed a notificarlo, tramite raccomandata A.R. al responsabile dello stabilimento ed al Servizio Veterinario – Area “C” dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente. Sulla Determinazione di riconoscimento dovranno essere riportati i dati relativi allo stabilimento (ragione sociale, sede legale, ubicazione dello stabilimento), nonché il numero di riconoscimento.
6. Il numero di identificazione sarà costituito da:
 - a) Simbolo “α” se lo stabilimento o intermediario è riconosciuto;
 - b) codice ISO dello Stato membro o del Paese terzo in cui lo stabilimento o intermediario è localizzato;
 - a) numero di identificazione nazionale di otto caratteri alfanumerici, la cui composizione verrà definita successivamente con determinazione dirigenziale, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Sanità.

Gli stabilimenti e gli intermediari in attività alla data del 22 maggio 1999 devono presentare domanda di riconoscimento entro il 22 novembre 1999. Tali attività possono continuare finché non sia intervenuta decisione sulla domanda di riconoscimento. Per tali attività, per le quali è previsto il riconoscimento regionale, la Regione provvede ad assegnare il numero di riconoscimento entro il 1° aprile 2001.

Presso il Servizio Veterinario Regionale è istituito il Registro degli stabilimenti/intermediari riconosciuti. Il Registro è costituito da un listato degli stabilimenti, conforme all'Allegato 19, vistato dal Dirigente del Servizio e dalla raccolta dei fascicoli individuali degli stabilimenti.



Copia dell'elenco sarà inviata, a cura del Servizio Veterinario Regionale, al Ministero della Sanità entro il 30 settembre 2001. Successivamente, entro il 30 settembre di ogni anno, saranno trasmesse le variazioni intervenute nel corso dell'anno ed ogni cinque anni sarà trasmesso l'elenco aggiornato.

In caso di modifica della ragione sociale di uno stabilimento o intermediario, o qualora una nuova ragione sociale subentri nella sua gestione, il titolare della nuova ragione sociale deve presentare al Servizio Veterinario - Area "C" dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente istanza di voltura a proprio nome del riconoscimento dell'impianto. Tale istanza dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- a) atti attestanti l'avvenuta variazione della ragione sociale (rogito notarile di acquisto, contratto di affitto, atto di modifica della denominazione, ecc.), in originale o in copia autentica;
- b) una marca da bollo del valore prescritto;
- c) certificato integrale di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Entro trenta giorni dal ricevimento, il Servizio Veterinario - Area "C" provvede a verificare la conformità della documentazione prodotta, richiedendo le integrazioni eventualmente necessarie e, contemporaneamente, sospendendo il procedimento, nonché ad effettuare il sopralluogo per l'accertamento della persistenza dei requisiti prescritti, servendosi delle schede di rilevamento di cui agli Allegati 2ter, 3ter, 4ter, 5ter, 6ter e 7ter.

Accertata la persistenza dei requisiti prescritti, il Responsabile del Servizio Veterinario - Area "C" formula il parere favorevole relativamente all'idoneità dell'impianto e trasmette la pratica al Servizio Veterinario Regionale per l'opportuna modifica del Registro.

Entro trenta giorni dalla data della ricezione, il Servizio Veterinario Regionale provvede, previa verifica della conformità della documentazione allegata, all'emanazione della nuova Determinazione del Responsabile del Settore, che dovrà prevedere la revoca di quella precedente, ed a notificarla, tramite raccomandata A.R. al responsabile dello stabilimento ed al Servizio Veterinario - Area "C" dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente.

In caso di accertamento, nel corso della vigilanza, di carenze nei requisiti strutturali ed igienico-sanitari dello stabilimento, il veterinario ufficiale richiede al Servizio Veterinario Regionale di sospendere il riconoscimento, prescrivendo un periodo di tempo per la rimozione delle carenze riscontrate, trascorso il quale accerta la situazione e provvede a richiedere la revoca della sospensione o la definitiva revoca del riconoscimento. Il Servizio Veterinario Regionale provvede alla sospensione o alla revoca del riconoscimento per mezzo di Determinazione del Responsabile del Settore.

In caso di cessazione dell'attività, il responsabile dello stabilimento o l'intermediario riconosciuti devono darne comunicazione, per il tramite del Servizio Veterinario dell'A.U.S.L. competente per territorio, al Servizio Veterinario Regionale, che provvede a far revocare il riconoscimento.

A proposito degli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. d) ed f), ovvero che utilizzano, nella produzione di alimenti composti, le materie prime di cui all'art. 3, comma 5 del D.M. 11 maggio 1998, n°241, contenenti elevati tenori di sostanze



indesiderabili in misura superiore ai limiti consentiti, è opportuno riepilogare di seguito le linee fondamentali derivanti dal combinato disposto del D.M. 241/98 e del D.Lgs. 123/99.

L'Allegato I del D.M. 241/98 comprende l'elenco di una serie di sostanze/prodotti (colonna 1), per le quali è stabilito un contenuto massimo in mg per kg di alimento (ppm), al tasso di umidità del 12% (colonna 3), relativamente ai diversi alimenti per animali (colonna 2), distinti tra semplici, composti, complementari e per destinazione ad alcune specie e/o categorie diverse.

L'art. 4, comma 2 del D.M. 241/98 stabilisce che le materie prime, il cui contenuto di sostanze o prodotti indesiderabili sia così alto da rendere impossibile il rispetto dei contenuti massimi fissati nell'Allegato I per gli alimenti composti per animali, non possono essere considerate di qualità sana, leale e mercantile e, di conseguenza, non possono essere messe in circolazione (art. 2, comma 3).

Le sostanze ed i prodotti elencati nell'Allegato I sono tollerati nei mangimi soltanto alle condizioni previste in tale Allegato (art. 3, comma 1), cioè soltanto se presenti in quantità inferiore ai contenuti massimi stabiliti.

L'Allegato II, parte A, del D.M. 241/98 comprende l'elenco di alcune sostanze/prodotti (colonna 1), per i quali è stabilito un contenuto massimo in mg per kg di alimento (ppm), al tasso di umidità del 12% (colonna 3), in certe materie prime elencate in colonna 2.

Pertanto, le materie prime ivi elencate possono essere immesse in circolazione soltanto se la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile che figura nella colonna 1 non supera il contenuto massimo fissato nella colonna 3 dello stesso Allegato (art. 3, comma 4). Se sono superati questi limiti, la materia prima deve essere rigorosamente avviata alla distruzione.

Qualora la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile di cui alla colonna 1 dell'Allegato II – parte A superi il contenuto massimo indicato nella colonna 3 dell'Allegato I, per l'alimento semplice, la materia prima di cui alla colonna 2 dell'Allegato II può essere immessa in circolazione esclusivamente alle condizioni indicate dall'art. 3, comma 5.

In pratica, se il contenuto di una sostanza/prodotto indesiderabile è compreso tra il limite dell'Allegato I e quello dell'Allegato II (ad esempio, una partita di semi di cotone contenente 0,1 ppm di Aflatossina B₁), potrà essere utilizzata non come mangime semplice, ma quale componente di un mangime composto, in modo da assicurare che nel prodotto finito, per effetto della diluizione, sia rispettato il limite stabilito nell'Allegato I.

Le condizioni dettate dall'art. 3, comma 5 sono:

- che la partita sia destinata esclusivamente a fabbricanti di mangimi composti, iscritti nell'elenco nazionale previsto dal D.P.R. 228/92 e s.m.i. (ovvero: riconosciuto ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. d) o f) del D.Lgs. 123/99);
- che la partita sia scortata da un documento indicante chiaramente tutte le circostanze del caso (destinazione a stabilimento con specifico riconoscimento, divieto di utilizzazione diretta dell'alimento, quantità della sostanza/prodotto indesiderabile determinato).

Nella parte B dell'Allegato II sono elencate le sostanze/prodotti indesiderabili (colonna 1), per le quali è contemplata una presenza nelle materie prime per mangimi



elencate nella colonna 2, con un contenuto superiore a quello stabilito nell'Allegato I. Anche per queste materie prime, il comma 6 dell'art. 3 prevede un impiego condizionato al rispetto delle stesse prescrizioni del citato comma 5. L'unica differenza consiste nel fatto che nella tabella dell'Allegato II - parte B non è previsto un limite massimo superato il quale la materia prima non può essere utilizzata.

Gli Allegati I e II del D.M. 241/98 sono stati sostituiti con D.M. 21 maggio 1999 (G.U. - s. gen. N°206 del 2 settembre 1999).

4. Registrazione

Ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 123/99, sono soggetti a registrazione da parte della Regione:

- a) Gli stabilimenti di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di **additivi** per i quali è stabilito un tenore massimo e non sono previsti al Cap. I.1.a dell'All. I al D.Lgs. 123/99 (elencati al punto 3., § 1, lett. a) della presente direttiva);
- b) Gli stabilimenti di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di **premiscele** con gli additivi di cui all'elenco seguente:
 - i) Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite, ad esclusione delle vitamine A e D;
 - ii) Oligoelementi, ad esclusione di rame e selenio;
 - iii) Carotenoidi e xantofille;
 - iv) Enzimi;
 - v) Microorganismi;
 - vi) Sostanze con effetti antiossidanti per le quali è stabilito un tenore massimo.
- c) Gli stabilimenti di fabbricazione, esclusivamente per l'immissione in commercio, di **alimenti composti** con premiscele di additivi di cui all'elenco seguente o con gli additivi di cui alla precedente lettera b):
 - i) Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite;
 - ii) Oligoelementi;
 - iii) Carotenoidi e xantofille;
 - iv) Enzimi;
 - v) Microorganismi;
 - vi) Sostanze con effetti antiossidanti per le quali è stabilito un tenore massimo.



- d) Gli stabilimenti di fabbricazione, esclusivamente per le necessità del bestiame ivi allevato, di **alimenti composti** con premiscele di additivi di cui alla precedente lett. c) o con gli additivi di cui alla precedente lettera b);
- e) Gli intermediari che immettono in commercio **additivi** per i quali è stabilito un tenore massimo e non sono previsti al Cap. I.1.a dell'All. I al D.Lgs. 123/99 (elencati al punto 3., § 1, lett. a) della presente direttiva);
- f) Gli intermediari che immettono in commercio **premiscele** contenenti gli additivi di cui alla precedente lett. b).

Analogamente a quanto indicato in merito al riconoscimento, la registrazione viene concessa ad ogni singola unità produttiva o commerciale. Aziende comprendenti differenti unità dovranno presentare singola istanza di registrazione per ognuna di esse.

Un'unica istanza può essere inviata per le attività di cui alle diverse lettere del comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 123/99, svolte nell'ambito della stessa unità produttiva. Sarà, inoltre, unificato l'eventuale l'intervento di verifica da parte del Servizio Veterinario dell'A.U.S.L.

La procedura da seguire per la registrazione è la seguente:

- 2. Al fine della registrazione ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 123/99, il responsabile dello stabilimento o l'intermediario presenta al Servizio Veterinario – Area “C” dell'A.U.S.L. territorialmente competente istanza di registrazione in carta legale conforme agli Allegati 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e corredata della documentazione di cui all'Allegato 18.
- 3. Entro trenta giorni dal ricevimento, il Servizio Veterinario – Area “C” provvede a verificare la conformità della documentazione prodotta, richiedendo le integrazioni eventualmente necessarie e, contemporaneamente, sospendendo il procedimento;
- 4. Accertato il possesso dei requisiti prescritti sulla base della documentazione prodotta e, quando ritenuto necessario, di sopralluogo, il Responsabile del Servizio Veterinario – Area “C” formula il parere favorevole relativamente all'idoneità dell'impianto e trasmette la pratica al Servizio Veterinario Regionale per il seguito di competenza. Nel caso in cui il Servizio Veterinario dell'A.U.S.L. provveda ad effettuare il sopralluogo, esso dovrà essere svolto utilizzando le schede di rilevamento di cui agli Allegati 10ter, 11ter, 12ter, 13ter, 14ter, 15ter, 16ter, 17ter.
- 5. Entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'A.U.S.L., al netto dei periodi di sospensione del procedimento dovuti all'esecuzione degli adempimenti prescritti dal Servizio veterinario dell'A.U.S.L. o alla trasmissione delle integrazioni documentali richieste, il Servizio Veterinario Regionale provvede, previa verifica della conformità della documentazione allegata, alla registrazione dello stabilimento, attribuendogli il numero di registrazione con Determinazione del Dirigente del Settore ed a notificarlo, tramite raccomandata A.R. al responsabile dello stabilimento ed al Servizio Veterinario – Area “C” dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente. Sulla Determinazione di registrazione dovranno essere riportati i dati relativi allo stabilimento (ragione sociale, sede legale, ubicazione dello stabilimento), nonché il numero di registrazione.
- 6. Il numero di identificazione sarà costituito da:



- a) codice ISO dello Stato membro o del Paese terzo in cui lo stabilimento o intermediario è localizzato;
- b) numero di identificazione nazionale di otto caratteri alfanumerici, la cui composizione verrà definita successivamente con determinazione dirigenziale, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Sanità.

Gli stabilimenti e gli intermediari in attività alla data del 22 maggio 1999 devono presentare domanda di registrazione entro il 22 novembre 1999. Tali attività possono continuare finché non sia intervenuta decisione sulla domanda di registrazione. Per tali attività, per le quali è prevista la registrazione regionale, la Regione provvede ad assegnare il numero di registrazione entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza completa della documentazione prevista.

Ai sensi dell'art. 7, co. 3 del D.Lgs. 123/99, gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. a), b), c) ed e) possono esercitare le attività corrispondenti, rispettivamente, a quelle di cui all'art. 7, co. 2, lett. a), b), c) e d), soggette a registrazione, senza necessità di richiedere quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 8, co. 3, gli intermediari riconosciuti ai sensi dell'art. 3, co. 1 possono esercitare le attività di cui all'art. 8, co. 1, soggette a registrazione, senza necessità di richiedere quest'ultima.

Presso il Servizio Veterinario Regionale è istituito l'Elenco degli stabilimenti/intermediari registrati. L'Elenco è costituito da un listato degli stabilimenti, conforme all'Allegato 20, vistato dal Dirigente del Servizio e dalla raccolta dei fascicoli individuali degli stabilimenti.

Copia dell'elenco sarà inviata, a cura del Servizio Veterinario Regionale, al Ministero della Sanità entro il 31 ottobre 2000. Successivamente, entro il 31 ottobre di ogni anno, saranno trasmesse le variazioni intervenute nel corso dell'anno ed ogni cinque anni sarà trasmesso l'elenco aggiornato.

In caso di modifica della ragione sociale di uno stabilimento o intermediario, o qualora una nuova ragione sociale subentri nella sua gestione, il titolare della nuova ragione sociale deve presentare al Servizio Veterinario - Area "C" dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente istanza di voltura a proprio nome della registrazione dell'impianto. Tale istanza dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- d) atti attestanti l'avvenuta variazione della ragione sociale (rogito notarile di acquisto, contratto di affitto, atto di modifica della denominazione, ecc.), in originale o in copia autentica;
- e) una marca da bollo del valore prescritto;
- f) certificato integrale di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Entro trenta giorni dal ricevimento, il Servizio Veterinario - Area "C" provvede a verificare la conformità della documentazione prodotta, richiedendo le integrazioni eventualmente necessarie e, contemporaneamente, sospendendo il procedimento.

Accertata la persistenza dei requisiti prescritti, il Responsabile del Servizio Veterinario - Area "C" formula il parere favorevole relativamente all'idoneità



dell'impianto e trasmette la pratica al Servizio Veterinario Regionale per l'opportuna modifica del Registro.

Entro trenta giorni dalla data della ricezione, il Servizio Veterinario Regionale provvede, previa verifica della conformità della documentazione allegata, all'emanazione della nuova Determinazione del Responsabile del Settore, che dovrà prevedere la revoca di quella precedente, ed a notificarla, tramite raccomandata A.R. al responsabile dello stabilimento ed al Servizio Veterinario - Area "C" dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente.

In caso di accertamento, nel corso della vigilanza, di carenze nei requisiti strutturali ed igienico-sanitari dello stabilimento, il veterinario ufficiale richiede al Servizio Veterinario Regionale di sospendere la registrazione, prescrivendo un periodo di tempo per la rimozione delle carenze riscontrate, trascorso il quale accerta la situazione e provvede a richiedere la revoca della sospensione o la definitiva revoca della registrazione. Il Servizio Veterinario Regionale provvede alla sospensione o alla revoca della registrazione per mezzo di Determinazione del Responsabile del Settore.

In caso di cessazione dell'attività, il responsabile dello stabilimento o l'intermediario riconosciuti devono darne comunicazione, per il tramite del Servizio Veterinario dell'A.U.S.L. competente per territorio, al Servizio Veterinario Regionale, che provvede a far revocare la registrazione.

5. Sopralluoghi

I commi 4 e 9 dell'art. 4 del D.Lgs. 123/99 stabiliscono che la Regione provveda al riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari che ne hanno fatta richiesta, previa verifica dei requisiti fissati dallo stesso decreto, mediante sopralluogo.

Delle verifiche suddette vengono incaricati i Servizi Veterinari - Area "C" delle AA.UU.SS.LL. della Puglia.

La verifica dovrà essere effettuata mediante il prescritto sopralluogo nella sede della struttura interessata a cura di personale Veterinario.

Da tale obbligo potrà derogarsi esclusivamente nei casi contemplati dal comma 10 del citato art. 4, ovvero nel caso di intermediari che esercitano esclusivamente un'attività di rivendita senza mai disporre del prodotto nei propri impianti, purché i titolari presentino una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 6.2 dell'All. I al D.Lgs. 123/99, concernenti le modalità di gestione della documentazione relativa alla movimentazione dei prodotti commercializzati. Tale dichiarazione dovrà contenere altresì l'impegno dello stesso intermediario a non detenere mai il prodotto nei propri impianti, e la dichiarazione di essere a conoscenza che un comportamento difforme può comportare l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15, co. 1 del D.Lgs. 123/99.

Seppure non previsto espressamente dall'art. 9 dello stesso decreto, in merito alla registrazione, analogo sopralluogo potrà rivelarsi necessario quando dall'analisi della sola documentazione prodotta dall'interessato, il Servizio Veterinario incaricato del procedimento ritenga di non possedere le informazioni necessarie al rilascio del parere.



Il sopralluogo dovrà essere condotto allo scopo di verificare la presenza dei requisiti strutturali e funzionali prescritti dal D.Lgs. 123/99. Al fine di garantire l'uniformità di comportamento dei diversi Servizi Veterinari operanti sul territorio regionale, il sopralluogo dovrà seguire la rilevazione dei dati riportati sulle ceck-list riportate agli Allegati 2ter, 3ter, 4ter, 5ter, 6ter, 7ter per quanto attiene alle strutture soggette a riconoscimento e agli Allegati 10ter, 11ter, 12ter, 13ter, 14ter, 15ter, 16ter, 17ter, per quanto attiene alle strutture soggette a registrazione.


È opportuno a questo punto ricordare che il D.Lgs. 123/99 volutamente tralascia di definire in maniera strettamente vincolante i parametri relativi ai requisiti strutturali e funzionali, trasferendo l'attenzione dell'ispettore sulla verifica dell'efficienza del sistema di autocontrollo impiantato dall'azienda. Di conseguenza, il sopralluogo dell'organo accertatore – sia in fase di rilascio del riconoscimento/registrazione, che in fase di successiva vigilanza – deve tendere anch'esso all'accertamento della salubrità dell'alimento zootecnico prodotto, attraverso la verifica di un'efficace azione di controllo continua condotta da parte dell'azienda per il tramite di idonee procedure operative e di controllo, adottate, applicate e documentate.

6. Spese per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti e degli intermediari

Le spese relative al riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari sono poste dall'art. 4, co. 12 del D.Lgs. 123/99 a carico del richiedente, sulla base del costo effettivo del servizio.

Si ritiene, pertanto, che le AA.UU.SS.LL. debbano provvedere al conteggio delle ore/uomo impiegate nell'esecuzione del servizio, sulla base delle quali dovrà essere applicata la tariffa per compenso a vacazione prevista dal Tariffario regionale approvato con deliberazione di G.R. n°1415 del 31 marzo 1994, punto 2 "*Compensi a vacazione*", quale compenso valutato in ragione esclusiva del tempo impiegato per ciascuna prestazione, pari a £. 75.000 per ogni ora effettiva, con esclusione dei costi per gli spostamenti.

Relativamente alle prestazioni erogate per l'istruttoria delle pratiche di registrazione, è da ritenersi congrua ed applicabile, nel rispetto del principio della compensazione dei costi affrontati dalle AA.UU.SS.LL. per l'erogazione di servizi svolti nell'interesse dei privati richiedenti, la tariffa IV "*Accertamenti, attestazioni e/o pareri, in genere diversi da quelli ricompresi all'allegato II*" prevista dal Tariffario regionale approvato con deliberazione di G.R. n°1415 del 31 marzo 1994, all'Allegato A5.



7. Documentazione minima presso stabilimenti ed intermediari

L'esistenza della documentazione riportata agli Allegati 9 e 18 rappresenta il prerequisito per il rilascio del riconoscimento e della registrazione.

Oltre a tale documentazione, da allegare all'istanza, presso ogni stabilimento od intermediario deve essere presente e consultabile da parte dell'autorità proposta al controllo la documentazione che consenta la verifica del rispetto delle prescrizioni impartite dal D.Lgs. 123/99 e dalle altre norme vigenti in materia, modulabile secondo la tipologia di produzione attuata.

a) Impianti e apparecchiature

Gli impianti e le apparecchiature utilizzate nella lavorazione devono essere sottoposte a verifica periodica secondo procedure scritte prestabilite dal fabbricante. Copia delle procedure e della documentazione atta ad accertarne l'applicazione deve essere esibita all'autorità preposta al controllo.

b) Personale

Il personale operante nell'azienda deve essere organizzato secondo un organigramma aggiornato, nel quale siano specificate qualifiche e responsabilità di ogni singolo operatore. Tale organigramma deve essere aggiornato a cura del responsabile dell'azienda ed esibito all'autorità preposta al controllo.


Agli atti deve essere sempre rinvenibile la documentazione mediante la quale il personale è stato informato per iscritto dei propri compiti, responsabilità e competenze.

Le qualifiche, ove previste, devono essere documentate a mezzo di diplomi, attestazioni, curricula, ecc.

c) Produzione

La produzione deve avvenire secondo procedure scritte, che prevedano un idoneo sistema di controllo dei punti critici della catena di produzione. In linea di massima, dovrà essere rivolta la dovuta attenzione a:

- Qualificazione dei fornitori;
- Verifica materie prime all'accettazione;
- Gestione magazzino materie prime;
- Gestione della movimentazione;
- Gestione strumenti di misura;
- Procedure di controllo delocalizzate (pulizia, manutenzione attrezzature e strumentazione, ecc.);
- Gestione e risoluzione delle non conformità.



Le procedure scritte dovranno essere riguardare in particolare l'applicazione delle misure tecniche atte a ridurre il rischio di contaminazioni crociate e di errori di fabbricazione.

L'effettiva applicazione delle procedure operative e di controllo dovrà essere opportunamente documentata.

Ai sensi del 6° comma dell'art. 2, chi produce additivi o premiscele, pertanto, operi ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. a) e b), in regime di riconoscimento, deve avvalersi dell'opera continuativa di un dipendente in possesso della Laurea - e dell'iscrizione al relativo Albo professionale - in una delle seguenti discipline:

- Farmacia;
- Scienze agrarie;
- Chimica;
- Chimica industriale;
- Scienze biologiche;
- Medicina veterinaria;
- Scienza delle produzioni animali;
- Scienza delle preparazioni alimentari.

d) Controllo di qualità


L'organigramma aziendale dovrà prevedere una persona qualificata e responsabile del controllo di qualità, che può anche corrispondere al responsabile della produzione.

Per entrambe le figure dovrà essere conservata agli atti dell'azienda ed esibita all'autorità preposta al controllo la documentazione attestante la qualifica degli stessi.

La variazione del personale di cui sopra deve essere fatta oggetto di segnalazione scritta all'A.U.S.L. competente.

Il piano di controllo qualità attuato dall'azienda deve essere documentato. Ad integrazione di quanto già esposto a proposito del controllo dei punti critici della catena di produzione, il piano di controllo qualità dovrà prevedere almeno:

- Verifica dei fornitori qualificati;
- Verifica della rispondenza delle materie prime alle specifiche richieste;
- Verifica del sistema di controllo dei punti critici;
- Procedimenti e frequenza di campionamento di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;
- Metodi di analisi;
- Gestione e conservazione dei campioni;
- Gestione del prodotto non conforme;
- Rintracciabilità del prodotto.



Anche in questo caso, l'effettiva applicazione delle procedure operative e di controllo dovrà essere opportunamente documentata.

I controlli sul prodotto finito devono garantire costantemente il rispetto della omogeneità del prodotto e la corrispondenza tra la formulazione dichiarata e quella effettiva.

Il D.Lgs. 123/99 prevede obbligatoriamente l'adozione, da parte di tutti gli stabilimenti e gli intermediari riconosciuti, l'adozione di un sistema di campionamento e di conservazione di campioni di ciascun lotto prodotto, ai fini della "rintracciabilità" del prodotto fabbricato.

Analogamente, la stessa procedura è prevista per gli stabilimenti e gli intermediari registrati, "se del caso". In questa sede si ritiene opportuno definire i casi in cui non si può prescindere dall'applicazione di tale procedura, identificando tali casi negli stabilimenti di produzione e negli intermediari, registrati ai sensi dell'art. 7, co. 2, lett. a), b) e c) e dell'art. 8, co. 1. Dall'applicazione della suddetta procedura può prescindere, a giudizio dell'azienda, che si assume comunque la responsabilità in merito al prodotto fabbricato, nel caso degli stabilimenti registrati ai sensi dell'art. 7, co. 2, lett. d) (autoconsumo). Tuttavia, anche in questi casi, il Servizio Veterinario Regionale, su segnalazione del Servizio Veterinario delle AA.UU.SS.LL., può richiedere l'applicazione di tale procedura, pena la revoca della registrazione.

Gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. a) (di competenza ministeriale) e b) devono disporre di proprio laboratorio di analisi interno.

Gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c), d) e) ed f) e gli intermediari riconosciuti ai sensi dell'art. 3, co. 1, quando effettuano il condizionamento dei prodotti commercializzati, devono disporre di laboratorio di analisi interno o essere convenzionati con idoneo laboratorio esterno.

Particolare attenzione al controllo delle materie prime dovrà essere posta, sia da parte del responsabile della produzione che da parte degli organismi preposti alla vigilanza, negli stabilimenti che producono alimenti composti ottenuti dalle materie prime di cui all'art. 3, co. 5 del D.M. 11 maggio 1998, n°241.

e) *Magazzinaggio*

Le procedure di controllo dei punti critici devono estendersi anche al controllo del prodotto in fase di magazzinaggio.

Le misure di lotta agli organismi nocivi devono essere documentate (piani di pulizia, disinfestazione, derattizzazione...).

Devono essere adottate procedure documentate di identificazione e rintracciabilità dei prodotti.

f) *Documentazione*

L'istituzione di un efficace sistema di autocontrollo aziendale non può prescindere dall'istituzione di un sistema di documentazione dello stesso. Ogni azione avente rilevanza sulla qualità del prodotto finito deve essere adeguatamente documentata. Tutte le rilevazioni, le misurazioni, i sistemi di monitoraggio, ecc. relativi ai punti evidenziati alle



lettere *c)*, *d)* ed *e)* devono essere documentati. La documentazione raccolta dovrà essere messa a disposizione degli organi preposti al controllo. Questi provvederanno, in fase di vigilanza, oltre che alla verifica delle condizioni igienico-strutturali accertabili mediante ispezione dei locali, alla verifica della documentazione raccolta dall'azienda, nonché dell'applicazione delle misure atte a contenere i rischi per la salute applicate a seguito della rilevazione delle non conformità rilevate.

Pertanto, l'assenza di una documentazione idonea a permettere il controllo "storico" è da ritenersi indice di inefficacia dell'intero sistema di autocontrollo.

Nell'ambito della documentazione necessaria a definire e garantire la padronanza dei punti critici del processo di fabbricazione, non potrà prescindersi da un'accurata registrazione dell'entrata delle materie prime, con accurata annotazione di fornitore, tipologia e quantità, così come, ai fini della rintracciabilità del prodotto, dovrà provvedersi alla registrazione dell'uscita del prodotto fabbricato, con indicazione della tipologia, della quantità e del destinatario. A tale scopo, il responsabile dell'azienda dovrà provvedere ad impiantare e a far tenere aggiornato il registro di carico e scarico, specifico per ciascuna tipologia produttiva e conforme agli Allegati 2quater, 3quater, 4quater, 5quater, 6quater, 7quater, 10quater, 11quater, 12quater, 13quater, 14quater, 15quater, 16quater.

Parimenti, dovranno essere adeguatamente documentate, per mezzo del registro conforme all'Allegato 21, le non conformità rilevate in corrispondenza dei punti critici di controllo

I registri dovranno essere stampati a cura dell'interessato e dovranno essere vidimati dal Servizio Veterinario dell'A.U.S.L. competente per territorio.

Tutta la documentazione dovrà essere conservata a cura dell'azienda, nella sede produttiva, ed esibita a richiesta dell'autorità preposta al controllo almeno per tutto il tempo di vita commerciale dei prodotti di cui tratta la documentazione stessa. Il Servizio Veterinario dell'A.U.S.L., per esigenze conseguenti alle caratteristiche di particolari prodotti, può dare disposizioni al fine di aumentare il suddetto periodo di conservazione della documentazione.

g) Reclami e ritiro dei prodotti

Ad esclusione degli stabilimenti che producono esclusivamente per le necessità del bestiame allevato nella stessa azienda, da parte di tutti gli altri stabilimenti e degli intermediari riconosciuti o registrati, deve essere prevista una procedura documentata di gestione dei reclami, comprendente un sistema di registrazione e di evasione degli stessi ed identificante un responsabile di tale gestione.

Dell'effettiva applicazione di tale procedura dovrà essere data contezza attraverso la puntuale compilazione del registro dei reclami, conforme all'Allegato 22 e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.U.S.L. competente per territorio.

A completamento di quanto detto ai punti *d)*, *e)* ed *f)*, deve essere prevista una procedura di ritiro dei prodotti distribuiti, a seguito di accertamento di non conformità da parte della stessa azienda, di clienti o dell'autorità preposta al controllo. La procedura dovrà prevedere le modalità di rintracciabilità, di ritiro e di trattamento del prodotto.

Le azioni di ritiro dei prodotti dovranno essere registrate nel registro delle non conformità di cui al precedente punto *f)*.



Le prescrizioni di cui al presente paragrafo si applicano in maniera semplificata agli stabilimenti di fabbricazione esclusivamente per le necessità del bestiame ivi allevato registrati ai sensi dell'art. 7, co. 2, lett. *d*) del D.Lgs. 123/99 ed agli intermediari registrati ai sensi dell'art. 8, co. 1.

8. Sanzioni

L'art. 15 del D.Lgs. 123/99 irroga le sanzioni a carico dei contravventori alle norme prescritte dallo stesso.

Le sanzioni previste hanno carattere esclusivamente amministrativo, salvo che il fatto costituisca reato. È, pertanto, prevista l'oblazione con effetto liberatorio della somma pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione edittale.

Ai sensi del comma 1 del suddetto art. 15, chiunque eserciti un'attività di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 123/99, senza il prescritto riconoscimento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da £ 10.000.000 a £ 60.000.000.

Integra tale fattispecie di violazione anche l'esercizio di una delle attività di cui agli artt. 2 e 3 da parte di un soggetto in possesso del riconoscimento per altra attività prevista dagli stessi articoli o in possesso di registrazione ai sensi degli artt. 7 e 8.


Ai sensi del comma 2 del suddetto art. 15, chiunque eserciti un'attività di cui agli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 123/99, senza la prescritta registrazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da £ 5.000.000 a £ 30.000.000.

Integra tale fattispecie di violazione anche l'esercizio di una delle attività di cui agli artt. 7 e 8 da parte di un soggetto in possesso della registrazione per altra attività prevista dagli stessi articoli.

La mancata segnalazione, entro trenta giorni dal decorrere della stessa, di qualsivoglia variazione che comporti modifiche da apportare al riconoscimento, ai sensi dell'art. 2, co. 5 e dell'art. 3, co. 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da £ 2.000.000 a £ 12.000.000.

La mancata segnalazione, entro trenta giorni dal decorrere della stessa, di qualsivoglia variazione che comporti modifiche da apportare alla registrazione, ai sensi dell'art. 7, co. 6 e dell'art. 8, co. 6, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da £ 1.000.000 a £ 6.000.000.

Continuano a trovare applicazione le sanzioni previste dal Capo IV della legge 281/63, così come modificate dalla legge 24 novembre 1981, n°689 (depenalizzazione), ad esclusione delle parti riguardanti gli articoli abrogati della stessa (artt. 6 e 7) e tenendo conto delle modificazioni intercorse, soprattutto a seguito dell'emanazione del recente D.Lgs. 360/99.





REGIONE PUGLIA - SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE

Allegato Ibis

D.Lgs. 13.4.99, n°123 - TABELLA UTILIZZO MODULISTICA

1. RICONOSCIMENTO

Riferimenti D.Lgs. 123/99	Tipologia attività	Modulistica						Registro reclami
		Istanza	Relazione (fac-simile)	Verbale sopralluogo	Registro carico/scarico	Registro non conformità	Registro reclami	
Art. 2, co. 2, lett. a)	Stabilimenti di fabbricazione per l'immissione in commercio di additivi o prodotti di cui al cap. 1.1.a) dell'All. I	Modulistica Min. San.	Modulistica Min. San.					
Art. 2, co. 2, lett. b)	Stabilimenti di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di premiscelte preparate a partire da additivi di cui al Cap. 1.2.a) dell'Allegato I	All. 2	All. 2bis	All. 2ter	All. 2quater	All. 21	All. 22	All. 22
Art. 2, co. 2, lett. c)	Stabilimenti di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di alimenti composti contenenti premiscelte con gli additivi di cui al Cap. 1.3.a) dell'Allegato I	All. 3	All. 3bis	All. 3ter	All. 3quater	All. 21	All. 22	All. 22
Art. 2, co. 2, lett. d)	Stabilimenti di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di alimenti composti ottenuti dalle materie prime di cui all'art. 3, co. 5 del D.M. 11 maggio 1998, n°241, contenenti elevati tenori di sostanze o prodotti indesiderabili di cui al decreto citato in misura superiore ai limiti massimi consentiti	All. 4	All. 4bis	All. 4ter	All. 4quater	All. 21	All. 22	All. 22
Art. 2, co. 2, lett. e)	Stabilimenti di fabbricazione, per le necessità del bestiame ivi allevato, di alimenti composti contenenti premiscelte con gli additivi di cui al Cap. 1.3.a) dell'Allegato I	All. 5	All. 5bis	All. 5ter	All. 5quater	All. 21	---	---
Art. 2, co. 2, lett. f)	Stabilimenti di fabbricazione, per le necessità del bestiame ivi allevato, di alimenti composti ottenuti dalle materie prime di cui all'art. 3, co. 5 del D.M. 11 maggio 1998, n°241, contenenti elevati tenori di sostanze o prodotti indesiderabili di cui al decreto citato in misura superiore ai limiti massimi consentiti	All. 6	All. 6bis	All. 6ter	All. 6quater	All. 21	---	---
Art. 3, co. 1	Intermediari per l'immissione in commercio di additivi e prodotti di cui al Cap. 1.1.a) dell'Allegato I	All. 7	All. 7bis	All. 7ter	All. 7quater	All. 21	All. 22	All. 22
Art. 3, co. 1	Intermediari per l'immissione in commercio di premiscelte di additivi di cui al Cap. 1.2.a) dell'Allegato I	All. 8	All. 8bis	All. 7ter	All. 7quater	All. 21	All. 22	All. 22






REGIONE PUGLIA - SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE


2. REGISTRAZIONE

Riferimenti D.Lgs. 123/99	Tipologia attività	Modulistica						
		Istanza	Relazione (fac-simile)	Verbale sopralluogo	Registro carico/scarico	Registro non conformità	Registro reclami	
Art. 7, co. 2, lett. a)	Stabilimenti di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di additivi per i quali è stabilito un tenore massimo (ad esclusione di quelli previsti al Cap. I.1.a. dell'Allegato I)	All. 10	All. 10bis	All. 10ter	All. 10quater	All. 21	All. 22	
Art. 7, co. 2, lett. b)	Stabilimenti di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di premiscoele con gli additivi di cui al Cap. II.a) dell'Allegato I	All. 11	All. 11bis	All. 11ter	All. 11quater	All. 21	All. 22	
Art. 7, co. 2, lett. c)	Stabilimenti di fabbricazione, esclusivamente per l'immissione in commercio, di alimenti composti con premiscoele con gli additivi di cui al Cap. II.b) dell'Allegato I	All. 12	All. 12bis	All. 12ter	All. 12quater	All. 21	All. 22	
Art. 7, co. 2, lett. c)	Stabilimenti di fabbricazione, esclusivamente per l'immissione in commercio, di alimenti composti con gli additivi di cui al Cap. II.a) dell'Allegato I	All. 13	All. 13bis	All. 13ter	All. 13quater	All. 21	All. 22	
Art. 7, co. 2, lett. d)	Stabilimenti di fabbricazione, esclusivamente per le necessità del bestiame ivi allevato, di alimenti composti con premiscoele con gli additivi di cui al Cap. II.b) dell'Allegato I	All. 14	All. 14bis	All. 14ter	All. 14quater	All. 21	---	
Art. 7, co. 2, lett. d)	Stabilimenti di fabbricazione, esclusivamente per le necessità del bestiame ivi allevato, di alimenti composti con gli additivi di cui al Cap. II.a) dell'Allegato I	All. 15	All. 15bis	All. 15ter	All. 15quater	All. 21	---	
Art. 8, co. 1	Intermediari per l'immissione in commercio di additivi per i quali è stabilito un tenore massimo (ad esclusione di quelli previsti al Cap. I.1.a. dell'Allegato I)	All. 16	All. 16bis	All. 16ter	All. 16quater	All. 21	All. 22	
Art. 8, co. 1	Intermediari per l'immissione in commercio di di premiscoele con gli additivi di cui al Cap. II.a) dell'Allegato I	All. 17	All. 17bis	All. 17ter	All. 17quater	All. 21	All. 22	



RICONOSCIMENTI

(artt. 2 e 3 D.Lgs. 123/99)



ALLEGATO 2

BOLLO

**A: REGIONE PUGLIA
Servizio Veterinario Regionale**

per il tramite del Servizio Veterinario
dell'AZIENDA U.S.L. ____/____/____



OGGETTO: Istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 13 aprile 1999, n°123.

Il sottoscritto _____, nato a _____
prov. _____ il ____/____/____ in qualità
di legale rappresentante della Ditta _____,

cod. fisc./partita IVA

tel.: _____; fax: _____

con sede legale nel Comune di _____,

via _____ n. _____, CAP _____

CHIEDE

per il proprio impianto sito nel Comune di _____,

via _____ n. _____, CAP _____

il riconoscimento ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 13 aprile 1999, n°123 per la fabbricazione, per l'immissione in commercio, di premiscele con gli additivi di cui al Cap. I.2.a. dell'Allegato I.

A tal fine

1. ALLEGA la documentazione prevista;
2. DICHIARA di essere in possesso dei requisiti minimi di cui al Cap. I.2.b) dell'All. I al D.Lgs. 123/99;
3. SI IMPEGNA a comunicare al Servizio Veterinario Regionale eventuali variazioni della ragione sociale, delle strutture dell'impianto, dell'attività svolta e di ogni altro requisito influente sulla produzione, entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.

_____, li _____

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO 6

BOLLO

**A: REGIONE PUGLIA
Servizio Veterinario Regionale**

per il tramite del Servizio Veterinario
dell'AZIENDA U.S.L. ____ / ____



OGGETTO: Istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 13 aprile 1999, n°123.

Il sottoscritto _____, nato a _____, nato a _____ prov. _____ il ____ / ____ / _____ in qualità di legale rappresentante della Ditta _____,

cod. fisc./partita IVA

tel.: _____; fax: _____

con sede legale nel Comune di _____,

via _____ n. _____, CAP _____

CHIEDE

per il proprio impianto sito nel Comune di _____,

via _____ n. _____, CAP _____

il riconoscimento ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 13 aprile 1999, n°123 per la fabbricazione, per le necessità del bestiame ivi allevato, di alimenti composti ottenuti dalle materie prime di cui all'art. 3, co. 5 del D.M. 11 maggio 1998, n°241, contenenti elevati tenori di sostanze o prodotti indesiderabili di cui al decreto citato in misura superiore ai limiti massimi consentiti.

A tal fine

1. ALLEGA la documentazione prevista;
2. DICHIARA di essere in possesso dei requisiti minimi di cui al Cap. I.4 (ad eccezione del punto 7) dell'All. I al D.Lgs. 123/99;
3. SI IMPEGNA a comunicare al Servizio Veterinario Regionale eventuali variazioni della ragione sociale, delle strutture dell'impianto, dell'attività svolta e di ogni altro requisito influente sulla produzione, entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.


_____, li _____

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO 9**Elenco documenti da allegare all'istanza di riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari (artt. 2 e 3 D.Lgs. 123/99).**

- 1) Una marca da bollo del valore prescritto dalle leggi vigenti;
- 2) Planimetria dell'impianto in scala compresa tra 1:100 ed 1:500 (o altre scale opportune, a seconda delle dimensioni e della complessità dell'impianto), dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione (escluse le aziende di allevamento – art. 2, co. 2, lett. e) e f)), a firma di tecnico abilitato;
- 3) Relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazione in merito alle produzioni svolte ed ai requisiti strutturali e funzionali, conformemente alla corrispondente scheda tecnica (Allegati 2bis, 3bis, 4bis, 5bis, 6bis, 7bis, 8bis), corredata delle indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi ed alle emissioni in atmosfera;
- 4) Certificato integrale di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente (autocertificazione);
- 5) Copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n°281 per gli stabilimenti già autorizzati o certificato di agibilità e di destinazione d'uso per gli stabilimenti sprovvisti dell'autorizzazione suddetta;
- 6) Autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali, rilasciata dall'autorità competente;
- 7) Autodichiarazione del titolare dell'impianto dell'avvenuta predisposizione del piano di autocontrollo aziendale, con indicazione dei laboratori di analisi dei quali ci si avvale, qualora lo stabilimento non disponga di proprio laboratorio interno in grado di effettuare tutte le analisi necessarie.
- 8) Dichiarazione attestante i dati anagrafici e la qualifica professionale dei responsabili di produzione e del controllo di qualità (le istanze di riconoscimento ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. b) devono essere corredate di dichiarazione attestante il titolo di studio previsto dall'art. 6, co. 2);
- 9) Ricevuta del versamento dei diritti spettanti effettuato all'A.U.S.L. competente per territorio.

All'atto della trasmissione della pratica al Servizio Veterinario Regionale, il Servizio Veterinario – Area "C" dell'Azienda U.S.L. vi allega il proprio Verbale di sopralluogo, con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti strutturali e funzionali prescritti.



ALLEGATO 2bis

Fac-simile di relazione tecnico-descrittiva allegata all'istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 123/99 di stabilimento per la fabbricazione, per l'immissione in commercio, di premiscele con gli additivi di cui al Cap. I.2.a) dell'Allegato I.

Il sottoscritto _____, in qualità

di legale rappresentante della Ditta _____, in relazione all'istanza di riconoscimento della quale la presente relazione fa parte integrante e sostanziale, comunica di produrre/avere intenzione di produrre premiscele con i seguenti additivi di cui al Cap. I.2.a) dell'Allegato I al D.Lgs. 123/99:

(Indicare gli additivi utilizzando le denominazioni di categoria previste dal D.Lgs. 123/99.)



A completamento di quanto dichiarato in merito al possesso dei requisiti di cui al Cap. I.2.b) dell'Allegato I al D.Lgs. 123/99, illustra dettagliatamente quanto in merito a:

1.	IMPIANTI E APPARECCHIATURE
1.1.	Idoneità alla fabbricazione
1.1.1.	Ubicazione
1.1.2.	Progettazione
1.1.3.	Costruzione
1.1.4.	Manutenzione
1.2.	Riduzione errori e idoneità a pulizia e manutenzione per abbattimento rischio contaminazioni
1.2.1.	Strutturazione
1.2.2.	Progettazione
1.2.3.	Utilizzazione
1.3.	Verifica
1.3.1.	Procedure idonee
1.3.2.	Applicazione procedure
1.4.	Misure di lotta agli organismi nocivi
2.	PERSONALE
2.1.	In numero sufficiente
2.2.	Adeguatamente competente
2.3.	In possesso delle qualifiche prescritte
2.4.	Disponibilità organigramma
2.5.	Definizione qualifiche
2.6.	Definizione responsabilità personale di inquadramento
2.7.	Adeguate informazione scritta del personale
3.	PRODUZIONE
3.1.	Idonei piani di controllo dei punti critici
3.2.	Misure per abbattimento rischio contaminazioni crociate ed errori
4.	CONTROLLO DI QUALITÀ
4.1.	Identificazione responsabile controllo qualità
4.2.	Disponibilità idoneo laboratorio
4.2.1.	Personale
4.2.2.	Apparecchiature
4.3.	Piano controllo qualità adeguato
4.3.1.	Controllo punti critici
4.3.2.	Idonei procedimenti di campionamento
4.3.3.	Idonee frequenze di campionamento
4.3.4.	Idonei metodi di analisi
4.3.5.	Idonea gestione delle non conformità
4.4.	Controllo premiscele prodotte
4.4.1.	Procedura idonea

4.4.2.	Campionamento idoneo
4.4.3.	Campioni sigillati ed etichettati
4.4.4.	Campioni facilmente identificabili
4.4.5.	Idonee condizioni di conservazione dei campioni
4.4.6.	Conservazione fino alla data di scadenza del prodotto
5.	MAGAZZINAGGIO
5.1.	Utilizzo recipienti idonei
5.2.	Idoneità locali
5.2.1.	Progettazione
5.2.2.	Manutenzione adeguata
5.2.3.	Accesso limitato
5.3.	Misure di lotta agli organismi nocivi
5.4.	Conservazione dei prodotti
5.4.1.	Identificazione e rintracciabilità
5.4.2.	Riduzione rischio contaminazione crociata
5.5.	Conformità etichettatura
6.	DOCUMENTAZIONE
6.1.	Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli
6.1.1.	Documentazione controllo punti critici
6.1.2.	Documentazione piano controllo qualità
6.1.3.	Possibilità rintracciabilità prodotti
6.1.4.	Possibilità individuazione responsabilità
6.2.	Registrazione delle premiscele
6.2.1.	Nominativi fornitori additivi
6.2.2.	Natura additivi acquistati
6.2.3.	Quantità additivi utilizzati
6.2.4.	Numero lotto
6.2.5.	Data fabbricazione premiscele
6.2.6.	Numero lotto premiscele fabbricate
6.2.7.	Nominativi acquirenti premiscele
6.2.8.	Natura premiscele consegnate
6.2.9.	Quantità premiscele prodotte
6.2.10.	Date di consegna
7.	RECLAMI E RITIRO DEI PRODOTTI
7.1.	Sistema di registrazione e evasione reclami
7.2.	Sistema di ritiro rapido dei prodotti
7.3.	Procedure di riempiego dei prodotti ritirati

TIMBRO E FIRMA

_____ li _____


ALLEGATO 3bis

Fac-simile di relazione tecnico-descrittiva allegata all'istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 123/99 di stabilimento per la fabbricazione, per l'immissione in commercio, di alimenti composti contenenti premiscele con gli additivi di cui al Cap. 1.3.a) dell'Allegato I.

Il sottoscritto _____, in qualità

di legale rappresentante della Ditta _____, in relazione all'istanza di riconoscimento della quale la presente relazione fa parte integrante e sostanziale, comunica di produrre/avere intenzione di produrre alimenti composti contenenti premiscele con i seguenti additivi di cui al Cap. 1.3.a) dell'All. I al D.Lgs. 123/99:

(Indicare gli additivi utilizzando le denominazioni di categoria previste dal D.Lgs. 123/99.)




A completamento di quanto dichiarato in merito al possesso dei requisiti di cui al Cap. 1.3.b) dell'All. I al D.Lgs. 123/99, illustra dettagliatamente quanto in merito a:

1.	IMPIANTI E APPARECCHIATURE
1.1.	Idoneità alla fabbricazione
1.1.1.	Ubicazione
1.1.2.	Progettazione
1.1.3.	Costruzione
1.1.4.	Manutenzione
1.2.	Riduzione errori e idoneità a pulizia e manutenzione per abbattimento rischio contaminazioni
1.2.1.	Strutturazione
1.2.2.	Progettazione
1.2.3.	Utilizzazione
1.3.	Verifica
1.3.1.	Procedure idonee
1.3.2.	Applicazione procedure
1.4.	Misure di lotta agli organismi nocivi
2.	PERSONALE
2.1.	In numero sufficiente
2.2.	Adeguatamente competente
2.3.	In possesso delle qualifiche prescritte
2.4.	Disponibilità organigramma
2.5.	Definizione qualifiche
2.6.	Definizione responsabilità personale di inquadramento
2.7.	Adeguate informazione scritta del personale
3.	PRODUZIONE
3.1.	Responsabile della produzione
3.1.1.	Identificazione
3.1.2.	Qualifica idonea
3.2.	Idonei piani di controllo dei punti critici
3.3.	Misure per abbattimento rischio contaminazioni crociate ed errori
4.	CONTROLLO DI QUALITÀ
4.1.	Responsabile controllo qualità
4.1.1.	Identificazione
4.1.2.	Qualifica idonea
4.2.	Disponibilità idoneo laboratorio (anche esterno)
4.2.1.	Personale
4.2.2.	Apparecchiature
4.3.	Piano controllo qualità adeguato
4.3.1.	Controllo punti critici
4.3.2.	Idonei procedimenti di campionamento

4.3.3.	Idonee frequenze di campionamento
4.3.4.	Idonei metodi di analisi
4.3.5.	Idonea gestione delle non conformità
4.4.	Controllo alimenti composti prodotti
4.4.1.	Procedura idonea
4.4.2.	Campionamento idoneo
4.4.3.	Campioni sigillati ed etichettati
4.4.4.	Campioni facilmente identificabili
4.4.5.	Idonee condizioni di conservazione dei campioni
4.4.6.	Conservazione per periodo adeguato
5.	MAGAZZINAGGIO
5.1.	Utilizzo recipienti idonei
5.2.	Idoneità locali
5.2.1.	Progettazione
5.2.2.	Manutenzione adeguata
5.2.3.	Accesso limitato
5.3.	Misure di lotta agli organismi nocivi
5.4.	Conservazione dei prodotti
5.4.1.	Identificazione e rintracciabilità
5.4.2.	Riduzione rischio contaminazione crociata
5.5.	Conformità dir. 79/373/CEE
6.	DOCUMENTAZIONE
6.1.	Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli
6.1.1.	Documentazione controllo punti critici
6.1.2.	Documentazione piano controllo qualità
6.1.3.	Conservazione risultati controlli
6.1.4.	Possibilità rintracciabilità prodotti
6.1.5.	Possibilità individuazione responsabilità
6.2.	Registrazione degli alimenti composti
6.2.1.	Nominativi fornitori premiscele
6.2.2.	Natura premiscele acquistate
6.2.3.	Quantità premiscele utilizzate
6.2.4.	Numero lotto
6.2.5.	Data fabbricazione alimenti composti
8.	RECLAMI E RITIRO DEI PRODOTTI
8.1.	Sistema di registrazione e evasione reclami
8.2.	Sistema di ritiro rapido dei prodotti
8.3.	Procedure di reimpiego dei prodotti ritirati

TIMBRO E FIRMA

_____, li _____



ALLEGATO 4bis

Fac-simile di relazione tecnico-descrittiva allegata all'istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 123/99 di stabilimento per la fabbricazione, per l'immissione in commercio, di alimenti composti ottenuti dalle materie prime di cui all'art. 3, co. 5 del D.M. 11 maggio 1998, n°241, contenenti elevati tenori di sostanze o prodotti indesiderabili di cui al decreto citato in misura superiore ai limiti massimi consentiti.

Il sottoscritto _____, in qualità

di legale rappresentante della Ditta _____, in relazione all'istanza di riconoscimento della quale la presente relazione fa parte integrante e sostanziale, comunica di produrre/avere intenzione di produrre alimenti composti ottenuti dalle materie prime di cui all'art. 3, co. 5 del D.M. 11 maggio 1998, n°241, contenenti elevati tenori di delle seguenti sostanze o prodotti indesiderabili di cui al decreto citato in misura superiore ai limiti massimi consentiti:

(Indicare le sostanze o i prodotti utilizzando le denominazioni di categoria previste dal D.Lgs. 123/99 e dal D.M. 241/98)

A completamento di quanto dichiarato in merito al possesso dei requisiti di cui al Cap. I.4 dell'Al. I al D.Lgs. 123/99, illustra dettagliatamente quanto in merito a:

1.	IMPIANTI E APPARECCHIATURE
1.1.	Idoneità alla fabbricazione
1.1.1.	Ubicazione
1.1.2.	Progettazione
1.1.3.	Costruzione
1.1.4.	Manutenzione
1.2.	Riduzione errori e idoneità a pulizia e manutenzione per abbattimento rischio contaminazioni
1.2.1.	Strutturazione
1.2.2.	Progettazione
1.2.3.	Utilizzazione
1.3.	Verifica
1.3.1.	Procedure idonee
1.3.2.	Applicazione procedure
1.4.	Misure di lotta agli organismi nocivi
2.	PERSONALE
2.1.	In numero sufficiente
2.2.	Adeguatamente competente
2.3.	In possesso delle qualifiche prescritte
2.4.	Disponibilità organigramma (eventuale)
2.5.	Definizione qualifiche (eventuale)
2.6.	Definizione responsabilità personale di inquadramento (eventuale)
2.7.	Adeguate informazione scritta del personale
3.	PRODUZIONE
3.1.	Responsabile della produzione
3.1.1.	Identificazione
3.1.2.	Qualifica idonea
3.2.	Idonei piani di controllo dei punti critici
3.3.	Misure per abbattimento rischio contaminazioni crociate ed errori
4.	CONTROLLO DI QUALITÀ
4.1.	Responsabile controllo qualità
4.1.1.	Identificazione
4.1.2.	Qualifica idonea
4.2.	Disponibilità idoneo laboratorio (anche esterno)
4.2.1.	Personale
4.2.2.	Apparecchiature
4.3.	Piano controllo qualità adeguato
4.3.1.	Controllo punti critici

4.3.2.	Idonei procedimenti di campionamento
4.3.3.	Idonee frequenze di campionamento
4.3.4.	Idonei metodi di analisi
4.3.5.	Idonea gestione delle non conformità
4.4.	Controllo alimenti prodotti e semilavorati
4.4.1.	Procedura idonea
4.4.2.	Campionamento idoneo
4.4.3.	Campioni sigillati ed etichettati
4.4.4.	Campioni facilmente identificabili
4.4.5.	Idonee condizioni di conservazione dei campioni
4.4.6.	Conservazione per periodo adeguato
5.	MAGAZZINAGGIO
5.1.	Utilizzo recipienti idonei
5.2.	Idoneità locali
5.2.1.	Progettazione
5.2.2.	Manutenzione adeguata
5.3.	Misure di lotta agli organismi nocivi
5.4.	Conservazione dei prodotti
5.4.1.	Identificazione e rintracciabilità
5.4.2.	Riduzione rischio contaminazione crociata
5.5.	Conformità dir. 79/373/CEE
6.	DOCUMENTAZIONE
6.1.	Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli
6.1.1.	Documentazione controllo punti critici
6.1.2.	Documentazione piano controllo qualità
6.1.3.	Conservazione risultati controlli
6.1.4.	Possibilità rintracciabilità prodotti
6.1.5.	Possibilità individuazione responsabilità
6.2.	Registrazione degli alimenti composti
6.2.1.	Nominativi fornitori materie prime
6.2.2.	Data di consegna materie prime
6.2.3.	Natura alimenti composti fabbricati
6.2.4.	Data fabbricazione alimenti composti
7.	RECLAMI E RITIRO DEI PRODOTTI
7.1.	Sistema di registrazione e evasione reclami
7.2.	Sistema di ritiro rapido dei prodotti
7.3.	Procedure di reimpiego dei prodotti ritirati

TIMBRO E FIRMA

li

ALLEGATO 5bis

Fac-simile di relazione tecnico-descrittiva allegata all'istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 123/99 di stabilimento per la fabbricazione, per le necessità del bestiame ivi allevato, di alimenti composti contenenti premiscele con gli additivi di cui al Cap. I.3.a) dell'Allegato I.

Il sottoscritto _____, in qualità

di legale rappresentante della Ditta _____,
in relazione all'istanza di riconoscimento della quale la presente relazione fa parte integrante e sostanziale, comunica di produrre/avere intenzione di produrre alimenti composti contenenti premiscele con i seguenti additivi di cui al Cap. I.3.a) dell'All. I al D.Lgs. 123/99:

(Indicare gli additivi utilizzando le denominazioni di categoria previste dal D.Lgs. 123/99.)




A completamento di quanto dichiarato in merito al possesso dei requisiti di cui al Cap. I.3.b) (ad eccezione del punto 7) dell'All. I al D.Lgs. 123/99, illustra dettagliatamente quanto in merito a:

1.	IMPIANTI E APPARECCHIATURE
1.1.	Idoneità alla fabbricazione
1.1.1.	Ubicazione
1.1.2.	Progettazione
1.1.3.	Costruzione
1.1.4.	Manutenzione
1.2.	Riduzione errori e idoneità a pulizia e manutenzione per abbattimento rischio contaminazioni
1.2.1.	Strutturazione
1.2.2.	Progettazione
1.2.3.	Utilizzazione
1.3.	Verifica
1.3.1.	Procedure idonee
1.3.2.	Applicazione procedure
1.4.	Misure di lotta agli organismi nocivi
2.	PERSONALE
2.1.	In numero sufficiente
2.2.	Adeguatamente competente
2.3.	In possesso delle qualifiche prescritte
2.4.	Disponibilità organigramma
2.5.	Definizione qualifiche
2.6.	Definizione responsabilità personale di inquadramento
2.7.	Adeguate informazione scritta del personale
3.	PRODUZIONE
3.1.	Responsabile della produzione
3.1.1.	Identificazione
3.1.2.	Qualifica idonea
3.2.	Idonei piani di controllo dei punti critici
3.3.	Misure per abbattimento rischio contaminazioni crociate ed errori
4.	CONTROLLO DI QUALITÀ
4.1.	Responsabile controllo qualità
4.1.1.	Identificazione
4.1.2.	Qualifica idonea
4.2.	Disponibilità idoneo laboratorio (anche esterno)
4.2.1.	Personale
4.2.2.	Apparecchiature
4.3.	Piano controllo qualità adeguato

4.3.1.	Controllo punti critici
4.3.2.	Idonei procedimenti di campionamento
4.3.3.	Idonee frequenze di campionamento
4.3.4.	Idonei metodi di analisi
4.3.5.	Idonea gestione delle non conformità
4.4.	Controllo alimenti composti prodotti
4.4.1.	Procedura idonea
4.4.2.	Campionamento idoneo
4.4.3.	Campioni sigillati ed etichettati
4.4.4.	Campioni facilmente identificabili
4.4.5.	Idonee condizioni di conservazione dei campioni
4.4.6.	Conservazione per periodo adeguato
5.	MAGAZZINAGGIO
5.1.	Utilizzo recipienti idonei
5.2.	Idoneità locali
5.2.1.	Progettazione
5.2.2.	Manutenzione adeguata
5.2.3.	Accesso limitato
5.3.	Misure di lotta agli organismi nocivi
5.4.	Conservazione dei prodotti
5.4.1.	Identificazione e rintracciabilità
5.4.2.	Riduzione rischio contaminazione crociata
5.5.	Conformità dir. 79/373/CEE
6.	DOCUMENTAZIONE
6.1.	Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli
6.1.1.	Documentazione controllo punti critici
6.1.2.	Documentazione piano controllo qualità
6.1.3.	Conservazione risultati controlli
6.1.4.	Possibilità rintracciabilità prodotti
6.1.5.	Possibilità individuazione responsabilità
6.2.	Registrazione degli alimenti composti
6.2.1.	Nominativi fornitori premiscele
6.2.2.	Natura premiscele acquistate
6.2.3.	Quantità premiscele utilizzate
6.2.4.	Numero lotto
6.2.5.	Data fabbricazione alimenti composti

TIMBRO E FIRMA



ALLEGATO 6bis

Fac-simile di relazione tecnico-descrittiva allegata all'istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 123/99 di stabilimento per la fabbricazione per le necessità del bestiame ivi allevato, di alimenti composti ottenuti dalle materie prime di cui all'art. 3, co. 5 del D.M. 11 maggio 1998, n°241, contenenti elevati tenori di sostanze o prodotti indesiderabili di cui al decreto citato in misura superiore ai limiti massimi consentiti.

Il sottoscritto _____, in qualità

di legale rappresentante della Ditta _____, in relazione all'istanza di riconoscimento della quale la presente relazione fa parte integrante e sostanziale, comunica di produrre/avere intenzione di produrre alimenti composti ottenuti dalle materie prime di cui all'art. 3, co. 5 del D.M. 11 maggio 1998, n°241, contenenti elevati tenori di delle seguenti sostanze o prodotti indesiderabili di cui al decreto citato in misura superiore ai limiti massimi consentiti:

(Indicare le sostanze o i prodotti utilizzando le denominazioni di categoria previste dal D.Lgs. 123/99 e dal D.M. 241/98)

A completamento di quanto dichiarato in merito al possesso dei requisiti di cui al Cap. I.4 (ad esclusione del punto 7) dell'All. I al D.Lgs. 123/99, illustra dettagliatamente quanto in merito a:

1.	IMPIANTI E APPARECCHIATURE
1.1.	Idoneità alla fabbricazione
1.1.1.	Ubicazione
1.1.2.	Progettazione
1.1.3.	Costruzione
1.1.4.	Manutenzione
1.2.	Riduzione errori e idoneità a pulizia e manutenzione per abbattimento rischio contaminazioni
1.2.1.	Strutturazione
1.2.2.	Progettazione
1.2.3.	Utilizzazione
1.3.	Verifica
1.3.1.	Procedure idonee
1.3.2.	Applicazione procedure
1.4.	Misure di lotta agli organismi nocivi
2.	PERSONALE
2.1.	In numero sufficiente
2.2.	Adeguatamente competente
2.3.	In possesso delle qualifiche prescritte
2.4.	Disponibilità organigramma (eventuale)
2.5.	Definizione qualifiche (eventuale)
2.6.	Definizione responsabilità personale di inquadramento (eventuale)
2.7.	Adeguate informazione scritta del personale
3.	PRODUZIONE
3.1.	Responsabile della produzione
3.1.1.	Identificazione
3.1.2.	Qualifica idonea
3.2.	Idonei piani di controllo dei punti critici
3.3.	Misure per abbattimento rischio contaminazioni crociate ed errori
4.	CONTROLLO DI QUALITÀ
4.1.	Responsabile controllo qualità
4.1.1.	Identificazione
4.1.2.	Qualifica idonea
4.2.	Disponibilità idoneo laboratorio (anche esterno)
4.2.1.	Personale

4.2.2.	Apparecchiature
4.3.	Piano controllo qualità adeguato
4.3.1.	Controllo punti critici
4.3.2.	Idonei procedimenti di campionamento
4.3.3.	Idonee frequenze di campionamento
4.3.4.	Idonei metodi di analisi
4.3.5.	Idonea gestione delle non conformità
4.4.	Controllo alimenti prodotti e semilavorati
4.4.1.	Procedura idonea
4.4.2.	Campionamento idoneo
4.4.3.	Campioni sigillati ed etichettati
4.4.4.	Campioni facilmente identificabili
4.4.5.	Idonee condizioni di conservazione dei campioni
4.4.6.	Conservazione per periodo adeguato
5.	MAGAZZINAGGIO
5.1.	Utilizzo recipienti idonei
5.2.	Idoneità locali
5.2.1.	Progettazione
5.2.2.	Manutenzione adeguata
5.3.	Misure di lotta agli organismi nocivi
5.4.	Conservazione dei prodotti
5.4.1.	Identificazione e rintracciabilità
5.4.2.	Riduzione rischio contaminazione crociata
5.5.	Conformità dir. 79/373/CEE
6.	DOCUMENTAZIONE
6.1.	Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli
6.1.1.	Documentazione controllo punti critici
6.1.2.	Documentazione piano controllo qualità
6.1.3.	Conservazione risultati controlli
6.1.4.	Possibilità rintracciabilità prodotti
6.1.5.	Possibilità individuazione responsabilità
6.2.	Registrazione degli alimenti composti
6.2.1.	Nominativi fornitori materie prime
6.2.2.	Data di consegna materie prime
6.2.3.	Natura alimenti composti fabbricati
6.2.4.	Data fabbricazione alimenti composti

TIMBRO E FIRMA

_____, lì _____
